

Deliberazione 5 novembre 2010 - ARG/gas 195/10

Rideterminazione, per errori materiali, delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2009

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 novembre 2010

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2000;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legge 25 giugno 2008, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99.
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II del TUDG recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008, ARG/gas 197/08;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/gas 29/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 79/09);

- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2009, ARG/gas 109/09;
- la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, VIS 169/09, di conclusione dell’indagine conoscitiva avviata con la deliberazione ARG/gas 79/09;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 197/09);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2010, ARG/gas 114/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 114/10);
- la relazione conclusiva sugli approfondimenti svolti ai sensi delle disposizioni degli articoli 2 e 4 della deliberazione ARG/gas 179/09 predisposta dalla Direzione Tariffe, riportata nell’Allegato B alla deliberazione ARG/gas 114/10 di cui forma parte integrante;
- la deliberazione dell’Autorità 18 ottobre 2010 ARG/gas 174/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 174/10);
- le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nn. 6912, 6913, 6914, 6915 e 6916 del 2010 (di seguito: sentenze TAR Lombardia).

Considerato che:

- con l’articolo 1 della deliberazione ARG/gas 114/10 sono stati approvati i valori della tariffa di riferimento per l’anno 2009 per il servizio di distribuzione del gas naturale e per il servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale e con l’articolo 2 della medesima deliberazione sono state approvate le opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale. Tali determinazioni hanno avuto per oggetto tutte le località servite con reti di distribuzione di gas, con anno di prima fornitura anteriore al 2009;
- nell’anno 2009 è stata attivata la distribuzione di gas in località in relazione alla quali non è stata determinata la tariffa di riferimento;
- nel caso di distribuzione di gas diversi dal naturale, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 87.3 della RTDG nell’anno di prima fornitura, nelle singole località interessate, l’impresa distributrice applica opzioni tariffarie ot_1 , ot_3 e $\tau_1(mis)$ relative al servizio di distribuzione liberamente determinate;
- nel caso di distribuzione di gas naturale l’impresa distributrice in corso d’anno ha applicato le tariffe obbligatorie di cui all’articolo 35 della RTDG;
- in sede di determinazione dei saldi di perequazioni di cui ai commi 48.1 e 49.1 della RTDG devono essere considerate anche le località nelle quali è stata avviata la fornitura di gas naturale nel corso dell’anno 2009.

Considerato che:

- la nuova procedura di determinazione delle tariffe ha richiesto l’invio di un’ingente mole di dati e l’elaborazione di un complesso sistema di algoritmi per tenere in considerazione le diverse tipologie e tipicità presenti nell’ambito nazionale della distribuzione di gas;
- tale novità e complessità ha comportato:
 - un successivo affinamento dei dati da parte delle imprese di distribuzione,
 - una reiterata azione di verifica dei dati medesimi,

- un affinamento dei sistemi di calcolo per intercettare le diverse esigenze non considerate in sede di prima applicazione ma giudicate meritevoli di accoglimento in seguito ai successivi approfondimenti;
- la reiterata attività di cui al precedente considerato ha indotto, in alcuni casi, errori materiali nella trasmissione delle informazioni o errori interpretativi rispetto ai questionari inviati, nonché alle medesime informazioni;
- nel caso della distribuzione di gas naturale, la definizione delle tariffe di riferimento non incide direttamente sulle tariffe applicate ai clienti finali del servizio, in quanto eventuali squilibri sono gestiti mediante la componente tariffaria *UGI*;
- è sufficiente pertanto che le tariffe di riferimento, nella loro formulazione definitiva, siano determinate prima dell'attuazione dei meccanismi di perequazione; la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) sta definendo in questo periodo gli importi di conguaglio di cui al comma 51.3 della RTDG anche in seguito alle proroghe concesse con deliberazione ARG/gas 174/10 su richiesta delle imprese di distribuzione.

Considerato che:

- in qualche caso la correzione degli errori interpretativi e di lettura dei questionari determina il passaggio di alcune imprese e località dalla tariffa d'ufficio al calcolo puntuale della tariffa, come riportato nella Tabella 1 e nella Tabella 2 dell'*Allegato A* alla presente deliberazione

Considerato che:

- il comma 7.6 della RTDG prevede che, nei casi previsti dal comma 7.5 della medesima RTDG, si proceda alla determinazione d'ufficio con efficacia fino all'esercizio in cui saranno resi disponibili i dati relativi ai costi sostenuti per lo svolgimento del servizio;
- ai fini della determinazione delle tariffe per l'anno 2009, con la deliberazione ARG/gas 114/10 sono stati accettati invii di correzioni e rettifiche dei questionari fino alla data del 15 luglio, pur in presenza di un termine perentorio per l'invio fissato dalla deliberazione ARG/gas 197/09 al 31 marzo 2010;
- il comma 7.9 della RTDG prevede l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributrice che richiede una rettifica di dati precedentemente trasmessi all'Autorità in data successiva alla scadenza prevista pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi ammessi di cui all'articolo 26 della RTDG indotta dalla rettifica medesima, con un minimo di 1000 euro.

Considerato che:

- con le sentenze TAR Lombardia sono stati accolti parzialmente alcuni dei ricorsi avverso alla RTDG e altri provvedimenti connessi;
- l'ottemperanza delle sentenze TAR Lombardia richiederebbe l'adozione da parte dell'Autorità di provvedimenti di modifica della regolazione tariffaria e l'esperimento, su alcuni aspetti, di una preventiva consultazione;

- nelle more di tali azioni, si pone comunque l'esigenza di garantire certezza agli operatori per i quali nei provvedimenti di determinazione tariffaria si sono riscontrati gli errori sopra richiamati;
- quanto considerato nei precedenti punti non costituisce acquiescenza alle sentenze TAR Lombardia.

Considerato, infine, che:

- per le località che risultano in avviamento nell'anno 2009 sono state ravvisate alcune carenze informative che rendono necessario un supplemento di analisi da parte della Cassa.

Ritenuto che sia necessario:

- procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2009 al fine di completare l'iter dei meccanismi perequativi per tale anno;
- rimandare a successivo provvedimento la definizione delle tariffe per l'anno 2010, da adottarsi in tempo ai fini della determinazione degli importi di perequazione.

Ritenuto che sia opportuno:

- gestire gli squilibri nel livello dei costi riconosciuti utilizzando la componente tariffaria *UGI*;
- rimandare alla delibera di rideterminazione tariffaria per l'anno 2010 l'applicazione dell'indennità amministrativa di cui al comma 7.9 della RTDG nei confronti delle imprese distributrici che hanno richiesto modifiche che influenzano anche la definizione delle tariffe 2010.

Ritenuto infine che sia opportuno:

- prorogare la scadenza di cui al comma 51.6 della RTDG al 30 novembre 2010 per le località in avviamento nel 2009 e, di conseguenza, prorogare al 31 dicembre 2010 la scadenza di cui al comma 51.7 della RTDG e al 31 gennaio 2011 la scadenza di cui al comma 51.8 per le medesime località

DELIBERA

Articolo 1

Tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione del gas naturale e per il servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale

- 1.1 Sono approvati i valori della tariffa di riferimento per l'anno 2009, come riportati nelle Tabelle 3a, 3b e 3c dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

- 1.2 Per le imprese riportate nella Tabella 1 dell'*Allegato A* e per le località riportate nella Tabella 2, le tariffe di riferimento di cui al precedente comma 1.1 sono calcolate puntualmente, mentre nella precedente deliberazione ARG/gas 114/10 erano determinate d'ufficio.

Articolo 2

Opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale

- 2.1 Sono approvate le opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale di cui all'articolo 86 della RTDG per il periodo 1 luglio 2009 – 31 dicembre 2009, come riportate nella Tabella 4 dell'*Allegato A*.
- 2.2 Sulla base delle opzioni tariffarie di cui al comma 2.1, le imprese distributrici procedono ai conguagli per il periodo gennaio-dicembre 2009.

Articolo 3

Proroga di scadenze riferite ai meccanismi di perequazione relativi ai servizi di distribuzione e misura del gas naturale

- 3.1 Con riferimento alle località che risultano in avviamento nell'anno 2009, la scadenza di cui al comma 51.6 della RTDG per l'anno 2010 è differita al 30 novembre 2010.
- 3.2 Con riferimento alle località di cui al precedente comma, la scadenza di cui al comma 51.7 della RTDG per l'anno 2010 è differita al 31 dicembre 2010.
- 3.3 Con riferimento alle località di cui ai commi precedenti, la scadenza di cui al comma 51.8 della RTDG per l'anno 2010 è differita al 31 gennaio 2011.

Articolo 4

Disposizioni transitorie e finali

- 4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

5 novembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis